

---

**UFFICIO TRIBUTI**

tel. 0429/91154

fax. 0429/91155

e-mail: [tributi@comune.villaestense.pd.it](mailto:tributi@comune.villaestense.pd.it)

Pec: [villaestense.pd@legalmailpa.it](mailto:villaestense.pd@legalmailpa.it)



COMUNE DI

VILLA ESTENSE

PROVINCIA DI PADOVA

---

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/04/2014

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Unica Municipale  
(IUC)**

## INDICE

<b>articolo 1</b>	<b>PARTE PRIMA - Disciplina generale della IUC</b> Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"	Pag. 3
	<b>PARTE SECONDA</b> Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI	Pag. 3
	<b>PARTE TERZA</b> Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI	Pag. 3
	<b>PARTE QUARTA</b> Regolamento per la disciplina dell'IMU	Pag. 3
<b>articolo 2</b>	Funzionario responsabile	Pag. 3
<b>articolo 3</b>	Importi di modesto ammontare	Pag. 4
	<b>PARTE IV - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>	
<b>articolo 4</b>	Principi generali	Pag. 4
<b>articolo 5</b>	Informazione dei contribuenti	Pag. 4
<b>articolo 6</b>	Conoscenza degli atti e semplificazione	Pag. 4
<b>articolo 7</b>	Motivazione degli atti - Contenuti	Pag. 5
<b>articolo 8</b>	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti	Pag. 5
<b>articolo 9</b>	Interpello del contribuente	Pag. 5
	<b>PARTE V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	
<b>articolo 10</b>	Accertamento con adesione	Pag. 6
<b>articolo 11</b>	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione	Pag. 6
<b>articolo 12</b>	Procedura per l'accertamento con adesione	Pag. 6
<b>articolo 13</b>	Atto di accertamento con adesione	Pag. 6
<b>articolo 14</b>	Adempimenti successivi	Pag. 7
<b>articolo 15</b>	Perfezionamento della definizione	Pag. 7
<b>articolo 16</b>	Pubblicità del regolamento e degli atti	Pag. 7
<b>articolo 17</b>	Casi non previsti dal presente regolamento	Pag. 7
<b>articolo 18</b>	Rinvio dinamico	Pag. 7
<b>articolo 19</b>	Tutela dei dati personali	Pag. 7
<b>articolo 20</b>	Entrata in vigore	Pag. 8

## **PARTE PRIMA**

Disciplina generale della IUC

### **Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
  - Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
  - Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
  - Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IMU

## **PARTE SECONDA**

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI  
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio n. del

## **PARTE TERZA**

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI  
(Tributo sui servizi indivisibili) TASI si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio n. del

## **PARTE QUARTA**

Per quanto concerne l'IMU si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/04/2012 come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/10/2012 e n. del

### **Art. 2 - Funzionario responsabile**

*(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)*

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dei tributi secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Art. 3 - Importi di modesto ammontare**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **PARTE IV - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### **Art. 4 - Principi generali**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### **Art. 5 - Informazione dei contribuenti**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### **Art. 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

## **Art. 7 - Motivazione degli atti - Contenuti**

*(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti comunque indicano:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Art. 8 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

## **Art. 9 - Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## **PARTE V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 10 - Accertamento con adesione**

*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 2.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **Art. 11 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **Art. 12 - Procedura per l'accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

### **Art. 13 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

#### **Art. 14 - Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 10 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Sull'importo delle rate successive non sono dovuti gli interessi.
4. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

#### **Art. 15 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 14, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

#### **Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

#### **Art. 17 - Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali;
  - d) gli usi e consuetudini locali.

#### **Art. 18 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 19 - Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

**Art. 20 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.